



## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 28/09/2017, il Verbale viene dato per letto;

**RILEVATO** che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B;

**VISTO** il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P. Reg. 01/02/2005 n.3/L;

**ACQUISITO** il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L.R. n. 10/98;

**PRESENTI** e votanti per alzata di mano n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli 11 , contrari 0 e astenuti 1 ( Rattin G.);

### **d e l i b e r a**

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale d.d. 28/09/2017;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **08/11/2017** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **18/11/2017**.

Canal San Bovo, li 08/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **18 novembre 2017** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sperandio Lino

Pareri resi in data **07.11.2017** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

**approvazione verbale della seduta del 28/09/2017.**

<b><i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i></b>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 07/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to ( Lino Sperandio)*



# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale del Consiglio Comunale di data 28/09/2017

**Nella sala consiliare a seguito di regolari avvisi, il giorno giovedì 28 settembre 2017, ad ore 18.00 è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica di urgenza di prima convocazione;**

**Sono presenti i seguenti :**

### CONSIGLIERI:

1. RATTIN ALBERT	[PRESENTE] PRESIDENTE
2. ANGERER ENNIO	[PRESENTE]
3. FRUET MARIAPIERA	[PRESENTE]
4. CEMIN MARIUCCIA	[PRESENTE]
5. CECCO DENIS	[PRESENTE]
6. CORONA CLELIA	[PRESENTE]
7. PEROTTO GASPARE	[PRESENTE]
8. ZURLO NICOLA	[PRESENTE]
9. ZORTEA ALBERTO	[PRESENTE]
10. LOSS RENATO	[PRESENTE]
11. LOSS WALTER	[PRESENTE]
12. CORONA ANDREA	[PRESENTE]
13. STEFANI GIUSEPPE	[PRESENTE]
14. VENZO ZAIRA	[PRESENTE]

**Assenti giustificati;.** RATTIN GIULIA

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Sperandio Lino.

Accertata la validità dell'adunanza, presenti in 14 consiglieri; il Signor Rattin Albert in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ad ore 18.00 e passa a trattare i seguenti punti all'ODG.

Con votazione favorevole all'unanimità, astenuti gli interessati, vengono nominati scrutatori i cons. Giuseppe Stefani e Cecco Denis.

**ODG PUNTO 1)**

**APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 13/07/2017.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 13/07/2017, il Verbale viene dato per letto;

**RILEVATO** che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B;

**VISTO** il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P. Reg. 01/02/2005 n.3/L;

**ACQUISITO** il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L.R. n. 10/98;

**PRESENTI** e votanti per alzata di mano n. 14 Consiglieri, con voti favorevoli 14 , contrari 0 e astenuti 0;

**d e l i b e r a**

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale d.d. 13/07/2017;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

DELIBERA N. 23/2017

**ODG PUNTO 2)**

**APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO LOCALE E LA COESIONE TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ DI PRIMIERO.**

Il sindaco relaziona precisando che la parte di finanziamento per il Comune è di circa euro 400 mila.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che il comma 2 quinquies dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, così come introdotto dal comma 2 dell'articolo 15 della L.P. 21/2015, disciplina il fondo strategico stabilendo che: "La Provincia, le comunità e i comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale. Gli accordi vincolano l'impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso la comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. I criteri di

riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da apposita delibera della Giunta Provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può approvare i propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. La destinazione delle risorse conferite dai comuni è stabilita in un'apposita intesa tra la comunità e i comuni che alimentano il fondo, previo parere del consiglio di comunità; se l'intesa non è raggiunta entro il termine stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle risorse dei comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite le comunità interessate.”

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1234 del 22.07.2016 avente ad oggetto: “Fondo strategico territoriale di cui all' articolo 9, comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e s.m. . Riparto tra le Comunità e modalità di utilizzo“.

Considerato che l'Allegato 1 della suddetta deliberazione al punto 2. relativo “ai criteri e modalità di utilizzo” prevede che il Fondo strategico territoriale deve promuovere un approccio integrato, che coniughi le esigenze di sviluppo estensivo ed intensivo, perché esse sono sinergiche e si rafforzano a vicenda. Ciò attraverso due classe di azioni congiunte:

- 1) adeguamento della qualità/quantità dei servizi;
- 2) progetti di sviluppo locale.

Ricordato, per quanto riguarda i progetti di sviluppo locale, che:

- con la deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, sono state individuate ed impegnate per ciascuna Comunità le risorse provinciali costituenti il Fondo Strategico Territoriale di cui all'art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006, fondo destinato a finanziare progetti di sviluppo locale e coesione territoriale;
- in esecuzione della predetta deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, è stato attivato e avviato un tavolo tecnico di percorso partenariale presso la Comunità di Primiero, aperto alle parti portatrici di interessi e di conoscenze rilevanti, nelle forme, concordate dalle parti, dello strumento partecipativo del “world caffè” svoltosi in data 26 ottobre 2016;
- anche alla luce delle risultanze dei lavori del predetto “world caffè”, la Comunità ha successivamente individuato i temi ritenuti dalla stessa più strategici per il proprio territorio con conseguente attivazione del processo partecipativo innanzi all'Autorità svoltosi in data 22 marzo 2017, attraverso lo strumento partecipativo dell'OST (Open Space Technology).

Dato atto che in data 29 giugno 2017 si è tenuta presso la sede della Comunità la conferenza di cui all'art. 65, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Parti per verificare la possibilità di concordare il presente accordo di programma e che in quella sede tutti i convenuti hanno espresso parere favorevole sul contenuto della bozza di accordo di programma ex art. 9 comma 2 quinquies della LP 3/2006 e della corrispondente deliberazione della Giunta provinciale n. 1234/2016 e ss.mm. .

Vista la circolare dell'Assessore alla coesione territoriale, urbanistica enti locali ed edilizia abitativa dd 23.05.2017 prot. n. P324/17/286515 che precisa che, una volta espresso il parere favorevole dei legali rappresentanti comunali, l'accordo di programma dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna Amministrazione e che detta sottoscrizione potrà essere apposta a seguito dell'approvazione del medesimo accordo da parte dell'organo competente.

Dato atto che l'art. 26 del tulrroc prevede espressamente la competenza del consiglio comunale per l'approvazione dei documenti di programmazione .

Visto l'accordo di programma nel testo inviato ai comuni del territorio con nota di data 10.07.2017.

Preso atto dei contenuti e delle condizioni ivi formalizzate.

Ritenuto di approvare lo stesso, nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, e di autorizzare il Sindaco legale rappresentante del Comune di Canal San Bovo alla successiva sottoscrizione del medesimo.

Valutato di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, in considerazione dell'urgenza di procedere quanto prima alla sottoscrizione dell'accordo di programma in parola.

Visto l'art.9, comma 2 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006, istitutivo del Fondo strategico territoriale.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1234 del 22.07.2016.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L., modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n.11;

Visto l'art. 65, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25.

Visto lo statuto del Comune.

Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta.

Acquisito il parere di regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'art. 16 comma 6 della Legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e ss.mm;

Verificato che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto privo di riflessi di ordine contabile e finanziario.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n.0, su n.14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato, per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta;

#### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità di Primiero, nel testo allegato sub 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla successiva sottoscrizione dell'accordo medesimo;
3. di dare atto che a norma dell'art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
  - opposizione da parte di ogni cittadino, al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, 1034 e ss.mm.;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm..

DELIBERA N. 24/2017

## ODG PUNTO 3)

### APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*

Visto l'art. 170 del D.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.

Visto che il DUP è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 126 dd. 25/07/2017 e trasmesso con nota mail di data 31/07/2017 e che sullo stesso non sono giunte osservazioni;

Visto il parere del Revisore dei conti di data 14/08/2017 verbale n. 7, agli atti;

Considerato che non è ancora stato approvato il regolamento di contabilità aggiornato alla nuova disciplina contabile prevista dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.

Vista la deliberazione consiliare n. 20 del 13/07/2017 esecutiva, con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale di bilancio.

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017-2019, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale.

Considerato che non vi sono ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2018 – 2020, e pertanto, per la predisposizione completa del Documento unico di Programmazione si rinvia alla predisposizione della relativa nota di aggiornamento.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0 su numero 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE**, lo schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (Allegato n 1);
  
- 2) **DI DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DELIBERA N. 25/2017

#### **ODG PUNTO 4)**

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 C.10 L,P, 19/2016 E ART. 24 DEL DLGS 175/2016 COME MOD. DAL DLGS 100/2017 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.**

Il Sindaco relaziona sulle partecipate da mantenere e da cedere per legge tra cui lozen energia ( come fa anche il comune di Mezzano ) e funivie lagorai e idrogenesis da liquidare.

La cons. Cemin precisa che la Lozen energia si poteva tenere con una diversa interpretazione della norma e quindi preannuncia il voto contrario.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" •
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Imer e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in "house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere, comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P. •

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

ACCERTATO che in base a quanto sopra, con riferimento alla società Lozen energia srl e alla società Funivie Lagorai sussistono ragioni per l'alienazione di dette partecipazioni, per le motivazioni specificate negli Allegati A e B;

ACCERTATO che in riferimento alla società Idrogenesis srl, sussistono ragioni per la liquidazione di detta società, per le motivazioni specificate negli allegati A e B;

ACCERTATO infine che rispetto alle altre società indicate negli allegati A e B al presente atto sussistono le ragioni per il loro mantenimento in particolare che, per quanto attiene alla partecipazione in seno all'Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi (soc. cooperativa il cui numero di dipendenti è inferiore al numero degli amministratori) pari allo 0,18%, si ritiene di confermare il mantenimento della partecipazione stante l'oggettiva ricaduta sull'intero territorio dell'attività di promozione e di marketing svolta dalla società, che assicura un evidente indotto positivo in termini di presenze turistiche, di occupazione e di economia di settore, particolarmente significativo e rilevante per le Valli del Primiero e Vanoi;

;

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco di data 31/03/2015 prot. 1351/15 e vista la Relazione sui risultati sul piano partecipate 2015 approvata con atto del Sindaco dd. 11/03/2016 prot. 1106/2016, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione dd. 26 /09 /2017 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla ragioneria comunale per quanto di competenza ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli nr. 10, contrari nr. 4 ( Cemin, Stefani, Perotto e Loss W.) e astenuti nr. 0 su nr. 14Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canal San Bovo alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegati A) e B) alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali.
2. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato in particolare la dismissione delle quote possedute nelle società Lozen energia srl e nella società Funivie Lagorai spa e la liquidazione della Società Idrogenesis srl;
3. Di sollecitare la Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi a provvedere, in tempi brevi, alla riduzione del numero dei relativi amministratori al fine di regolarizzare , nel breve periodo, la situazione societaria;
4. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai soggetti di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
7. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione favorevole all'unanimità, a sensi dell'art. 79/4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente

deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L ;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199;
- ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

DELIBERA N. 26/2017

### ODG PUNTO 5)

**AUTORIZZAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE ALLA VENDITA ALL'ASTA PUBBLICA DELLA P.FD. 53/1 SITA IN LOC. PESOL A CANAL SAN BOVO DI MQ 230.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che questa Amministrazione Comunale è proprietaria di una particella fondiaria 53/1 prato - arativo sita in località Pesol nel capolugo a Canal San Bovo e che la stessa intende procedere alla vendita con Asta Pubblica di tale p.f.d. in quanto non più utilizzata nel pubblico interesse;

**RILEVATO** che;

- La p.f.d 53/1, agli effetti Urbanistici ricade tra l'altro per intero in centri sotirici art. 11 e 24 delle norme di attuazione del PRG comunale e per intero è localizzata in aree di controllo geologico e a bassa sismicità;

**ACCERTATO** che il valore della p.f.d. 53/1 risulta pari a € 4.140,00= come da perizia di stima asseverata del Geom. Rattin, Tecnico Comunale di data 04/07/2016 agli atti;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare la Giunta comunale a procedere alla vendita con un prezzo a base d'asta di € 4.140,00= della p.f.d. 53/1 prato arativo, sita in località Pesol nel capolugo a Canal San Bovo, mediante l'esperimento di Asta Pubblica con aggiudicazione al prezzo più favorevole per l'Amministrazione ai sensi della L.P. 23/1990 e Regolamento di Esecuzione art. 10;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P. Reg. 01/02/2005 n.3/L;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario Comunale, agli atti;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

**CON VOTI** favorevoli 14, contrari 0, ed astenuti 0, su numero 14 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

### DELIBERA

1. Di autorizzare la Giunta comunale a procedere alla vendita della p.f.d. 53/1 sita in località Pesol nel capolugo a Canal San Bovo , con un prezzo a base d'asta di € 4.140,00=, mediante l'esperimento di Asta Pubblica con

aggiudicazione al prezzo più favorevole per l'Amministrazione ai sensi della L.P. 23/1990 e Regolamento di Esecuzione art. 10;

2. Di rinviare al provvedimento di Giunta Comunale l'approvazione degli atti di gara e la presa d'atto dei risultati della gara e l'atto di vendita del bene autorizzando il Sindaco alla firma degli atti conseguenti alla presente delibera;
3. Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:
  - ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
  - opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

DELIBERA N. 27/2017

<b>ODG PUNTO 6)</b>
---------------------

<b>REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE E CATASTALE A PRADE IN CC DI CANAL SAN BOVO E AUTORIZZAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE ALLA VENDITA DI MQ 2 SCORPORATI DALLA P.FD. 4837/2 SU RICHIESTA DEI SIGNORI PALLARO E CECCHIN;</b>
---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che i signori Cecchin Monica e Pallaro Giorgio, con nota prot. 12/01/2016 n. 113 hanno chiesto di poter acquistare dal Comune di Canal San Bovo mq 2 scorporata dalla p.f.d 4837/1 sita in loc. Prade, motivando la richiesta con il rilievo che è necessario regolarizzare la situazione pregressa consistente nell'avvenuta esecuzione di un pianerottolo esterno all'edificio su parte del terreno pubblico;

**RILEVATO** che il privato ha redatto un tipo di frazionamento nr. 117/2017 a firma del geom. Nicoletto Piero, con cui si procede allo scorporo di mq 2 dalla p.f.d. 4837/1 in PT 312 di proprietà del Comune per incorporare gli stessi mq 2 nella p.ed. 757 in PT 6110 di proprietà dei signori Cecchin e Pallaro;

**RITENUTO** di procedere alla regolarizzazione tavolare e catastale e rilevato che il manufatto eretto è regolare dal punto di visto edilizio e quindi che il sedime di mq 2 può essere ceduto al privato che ne ha fatto richiesta che risulta essere di fatto l'unico possibile interessato al Bene;

**VISTO** che il Tecnico Comunale ha redatto la Perizia di Stima in data prot. 06/09/2017 n.3932, agli atti, che indica per mq 2 di cui trattasi un valore pari ad € 1.370,00=;

**RILEVATO** infine, che con nota di data 15/09/2017 i signori Cecchin e Pallaro hanno manifestato l'assenso all'acquisto al prezzo stimato dal Comune;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario Comunale ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Responsabile della Ragioneria Comunale, agli atti;

**UDITA** la relazione del Sindaco;

**VISTA** la L.P. 42/1973;

**VISTA** la L.P. 23/1990 e il Regolamento Esecutivo;

**VISTO** il T.U.LL.RR.O.CC.;

**CON** voti favorevoli n.14, contrari 14, astenuti 14, su numero 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1.Di autorizzare la Giunta Comunale a procedere alla vendita, ai signori Cecchin Monica e Pallaro Giorgio di mq 2 scorporati dalla p.f.d. 4837/1 in PT 312 CC di Canal San Bovo di proprietà del Comune al prezzo di € 1.370,00= in C.C. di Canal San Bovo P.T. 312 come dal tipo di frazionamento n. 117/2017 a firma del geom. Nicoletto Piero con spese notarili e di registro a carico della parte acquirente;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del DP.Reg 01.02.2005 n. 3/L;

DELIBERA N. 28/2017

**Il Sindaco** conclusi gli argomenti da trattare dichiara chiusa la seduta ad ore 18,40 del giorno 28/09/2017

**Canal San Bovo 28/09/2017**

**IL SINDACO**

RATTIN ALBERT \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE**

SPERANDIO LINO \_\_\_\_\_

## **Allegato odg del Consiglio comunale.**

### **COMUNE DI CANAL SAN BOVO**

PROVINCIA DI TRENTO

Via Roma, 58 CAP 38050 Tel. 0439 719900 Fax 0439 719999

mail: [canalsanbovo@comune.canalsanbovo.tn.it](mailto:canalsanbovo@comune.canalsanbovo.tn.it)

Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227

Canal San Bovo, 26/09/2017

Prot. n. 4191/2017

## **AVVISO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

**INFORMO LA POPOLAZIONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È STATO CONVOCATO IN SEDUTA DI URGENZA DI PRIMA CONVOCAZIONE PER LE ORE 18.00 DEL GIORNO GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017 PRESSO LA SEDE COMUNALE, PER TRATTARE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:**

1. ESAME VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.
2. APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO LOCALE E LA COESIONE TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ DI PRIMIERO.
3. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2017/2020
4. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 CO. 10 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 — RICOGNIZIONE DELLE

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DELLE  
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

5. AUTORIZZAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE ALLA VENDITA ALL'ASTA  
PUBBLICA DELLA P.FD. 53/1 DI MQ 230 A CANALE ( prato );
  
6. REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE E CATASTALE A PRADE E AUTORIZZAZIONE  
ALLA GIUNTA COMUNALE ALLA VENDITA DI MQ 2 SCORPORATI DALLA P.FD.  
4837/2 SU RICHIESTA DEI SIGNORI PALLARO E CECCHIN;

**IL SINDACO**

***RATTIN ALBERT***

**f.to**